

## **Sfalcio anticipato - prati sfruttati in modo poco intensivo e prati estensivi**

La Sezione dell'agricoltura, consultato l'Ufficio protezione della natura, autorizza, nell'ambito delle sue competenze previste agli art. 45 cpv. 2 bis e 46 cpv. 3 dell'Ordinanza sui pagamenti diretti e il Regolamento concernente i pagamenti diretti in agricoltura, lo sfalcio anticipato **dei prati sfruttati in modo estensivo e poco intensivo** a partire dal:

- **15 giugno 2003 nelle regioni di montagna I e II (codice 51 e 52) e**
- **1°luglio 2003 nelle regioni di montagna III e IV (codice 53 e 54).**

Sono escluse da questa autorizzazione:

1. le superfici annunciate per il contributo sulla qualità biologica (OQE);
2. le superfici site in biotopi (zone nucleo) soggetti a vincoli secondo la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio;
3. le superfici oggetto di una convenzione scritta di utilizzazione o di protezione stipulata con l'Ufficio protezione della natura.

Per le superfici ai punti 2 e 3, eventuali deroghe devono essere richieste per iscritto alla Sezione dell'agricoltura, 6501 Bellinzona, che consulterà l'Ufficio protezione natura. Nella domanda va precisata la localizzazione dell'oggetto con il nome del Comune, il numero della particella, le coordinate o un piano di localizzazione, oltre ai dati dell'azienda richiedente.

Si prega di inoltrare simili richieste solo per casi giustificati, ossia superfici con una vegetazione particolarmente precoce.

Bellinzona, 10 giugno 2003